

ORDINANZA N. 45/2018

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO  
CENTRALE**

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO** il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con i poteri e le attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28/01/94 n.84 e successive modificazioni;

**VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza dell'allora Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**VISTO** il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale dell'allora Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**VISTA** l'ordinanza n. 11/2017, con la quale il tratto di banchina del molo Angioino, lato Calata Beverello, p.o. n. 6 è stata sottoposta ad alcune limitazioni di utilizzo fino ad avvenuta esecuzione e collaudo dei lavori di consolidamento;

**VISTA** la nota prot. n. 17804 del 29.11.18 a firma del R.U.P. dell'Autorità di Sistema Portuale riportante la richiesta di restrizioni aggiuntive, in occasione dell'esecuzione dei lavori di ripristino della sgrottatura al piede di banchina, a cura della incaricata Deep Sea Technology;

**RITENUTO NECESSARIO** procedere alla interdizione, allo scopo di tutelare la pubblica incolumità, la sicurezza portuale e della navigazione, di parte della banchina di ponente del

molo Angioino, così come specificato nel dispositivo;

**VISTI** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, l'art. 59 del Regolamento Navigazione Marittima, nonché l'art.6 della legge n. 84 del 28.01.1994 e s.m.i.;

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

Il tratto di banchina del molo Angioino, lato Calata Beverello, p.o. n. 6, è interdetto all'ormeggio ed all'utilizzo di bitte per mt 120 dalla progressiva 0 alla progressiva 120, ad eccezione dei mezzi d'opera della ditta incaricata Deep Sea Technology. Parimenti il piano di calpestio della banchina nel tratto sopra indicato, fino al limite con l'edificio della Stazione Marittima e/o la pensilina, è interdetto al transito, fermata e sosta veicolare di mezzi pesanti, nonché ad ogni altro uso, ad eccezione dei mezzi di cantiere.

E' posto a carico della ditta esecutrice dei lavori l'obbligo di segnalare il divieto di cui al comma precedente con idonea cartellonistica.

### **Articolo 2**

Salvo che il fatto non costituisca un diverso e più grave reato e/o illecito amministrativo, la violazione alla presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'articolo 1174 del codice della navigazione.

### **Articolo 3**

La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data odierna e avrà validità fino a termine lavori, a seguito di comunicazione da parte della Direzione Lavori.

### **Articolo 4**

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza che verrà diffusa mediante affissione all'albo della Capitaneria di Porto e dell'Autorità di Sistema Portuale nonché tramite la pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali.

**19.12.2018**

**IL PRESIDENTE**

Pietro SPIRITO